

Art. 1
Nome e principi

Sotto la denominazione "Chaba Adozioni" è costituita, con sede presso il domicilio del suo Presidente, un'associazione ai sensi degli Art. 60 e segg. del CCS. L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica e agisce entro i limiti dell'autorizzazione a esercitare il collocamento in vista d'adozione fissati dall'Ufficio federale di giustizia di Berna. Chaba Adozioni si occupa unicamente di bambini per i quali un'adozione in patria non è possibile e fintanto che l'adozione internazionale e l'abbinamento con l'adottando risultino essere la soluzione migliore per il benessere e l'interesse di quest'ultimo. Chaba Adozioni collabora esclusivamente con le Autorità centrali federali e cantonali e quelle Thailandesi e con organismi accreditati che garantiscono cura e accudimento rispettosi della dignità del bambino.

Art. 2
Scopo

Scopo di Chaba Adozioni è l'insieme delle attività volte al collocamento in vista d'adozione di bambini provenienti dalla Thailandia, in collaborazione con le Autorità, nel rispetto delle norme applicabili ai rapporti internazionali (in particolare nel rispetto della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale) e delle leggi di entrambi i paesi. Chaba Adozioni in particolare si prefigge di:

- informare i genitori interessati ad un'adozione sulle possibilità, sulle condizioni e sulle modalità di adozione in Thailandia;
- informare i genitori affilianti sulla documentazione che essi devono raccogliere per l'allestimento dell'incartamento necessario alla domanda di adozione;
- fungere da intermediario con le Autorità e coordinare le attività delle persone incaricate di seguire la procedura di adozione;
- offrire sostegno immateriale alle famiglie nel periodo che precede l'abbinamento;
- fornire informazioni aggiornate di natura pratica sul soggiorno in Thailandia;
- istruire i genitori affilianti sulle formalità burocratiche da seguire al rientro dalla Thailandia e seguirli in caso di bisogno sino all'adozione.

Chaba Adozioni ha altresì per scopo di:

- sviluppare e mantenere stretti contatti con le Autorità svizzere e thailandesi interessate all'adozione;
- organizzare incontri e scambi di informazioni dirette aggiornate e affidabili con le persone incaricate dell'adozione in Thailandia;
- sostenere le persone adottate (a loro richiesta e purché siano maggiorenni) nella ricerca delle loro radici, promuoverne l'integrazione nel nostro paese;
- collaborare con l'Associazione Chaba Famiglie nel sostenere enti e progetti governativi e privati volti ad aiutare bambini e ragazzi thailandesi in difficoltà;
- avvicinare le persone adottate alla cultura del loro paese d'origine.

Art. 3
Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie di Chaba Adozioni provengono:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) da eventuali donazioni e contributi volontari;
- c) dal compenso versato dalle coppie per la gestione dell'incartamento.

Gli impegni di Chaba Adozioni verso terzi sono coperti dal patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci, i quali rispondono nei confronti dell'Associazione per eventuali atti illeciti.

Chaba Adozioni chiede ai genitori affilianti il rimborso delle spese e un compenso

definito in base al lavoro svolto. In caso di donazioni Chaba Adozioni trasmette il dono ricevuto in forma anonima, ad enti e organismi che si occupano di adozione.

Art. 4
Soci

È socio ogni persona, famiglia o ente, che paga annualmente la tassa sociale. Le quote di socio, socio sostenitore e famiglia sono fissate dall'assemblea.

La qualità di socio si perde automaticamente:

- a) per dimissioni da annunciarsi almeno tre mesi prima della fine dell'anno
- b) per esclusione, in casi gravi, su decisione dell'assemblea alla maggioranza dei due terzi.

Art. 5
Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato;
- c) il Revisore.

Art. 6
Comunicazioni

Per ridurre spese e lavoro, se possibile, le comunicazioni tra gli organi di Chaba Adozioni e i soci avvengono via e-mail. I soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica vengono contattati per posta.

Art. 7
Assemblea

L'Assemblea è l'organo supremo di Chaba Adozioni e si compone di tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato via e-mail (ai soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica per posta) una volta all'anno, almeno 10 giorni prima della data stabilita.

Art. 8
Competenze

L'Assemblea esercita tutte le competenze che non siano espressamente deferite ad altro organo. In particolare l'Assemblea:

- a) approva lo statuto e le sue modifiche;
- b) riconferma ogni anno il Presidente, il Comitato e il Revisore;
- c) approva il rapporto d'attività e i conti annuali presentati dal Comitato;
- d) approva il programma d'attività e il preventivo finanziario presentati dal Comitato;
- e) vigila sull'attività del Comitato;
- f) decide sull'esclusione dei soci;
- g) decide lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9
Deliberazioni

Ogni socio singolo o socio sostenitore ha diritto a un voto, mentre il nucleo familiare ha diritto a due voti se presenti al momento della votazione.

L'Assemblea è diretta dal Presidente del Comitato e delibera per alzata di mano (a meno che la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto) a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. In caso di votazione, vengono designati due scrutatori. L'assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Comitato o da almeno 1/5 dei soci.

Art. 10
Comitato

Il Comitato si compone da 3 a 5 membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Per essere ammesso quale socio occorre formulare domanda scritta al Comitato. Il Comitato decide circa l'ammissione; in caso di rifiuto, esso va motivato e l'interessato ha diritto a chiedere che sia l'assemblea a pronunciarsi, a maggioranza semplice.

Per poter esercitare il collocamento in vista d'adozione a titolo professionale in seno al Comitato almeno uno dei membri del Comitato deve conoscere il diritto materiale e procedurale nazionale e internazionale in materia di adozioni di bambini provenienti dalla Thailandia e deve adempiere i requisiti posti dall'Ordinanza sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo).

I membri del Comitato sono sempre rieleggibili e l'assemblea riconferma annualmente i membri del Comitato.

Il Comitato designa nel suo seno un Vicepresidente, un segretario e un contabile-cassiere.

In caso di dimissioni di un membro, il Comitato può deciderne la nomina ad interim senza convocare un'assemblea straordinaria. La nomina ad interim sarà sottoposta ad approvazione durante la successiva Assemblea Ordinaria.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. Esso delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di urgenza, il Presidente può essere validamente sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11
Compe-
tenze Nel quadro dell'attuazione degli scopi sociali, il Comitato esegue le decisioni dell'Assemblea, gestisce l'attività di Chaba Adozioni e la rappresenta nei confronti dei terzi. In particolare il Comitato:

- a) attua gli indirizzi generali di Chaba Adozioni;
- b) assicura l'amministrazione, organizza e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) presenta all'Assemblea il programma annuale d'attività e il preventivo finanziario;
- d) presenta all'Assemblea il rapporto d'attività e i conti annuali;
- e) rappresenta e vincola l'Associazione nei confronti di terzi mediante la firma collettiva a due del Presidente e di un membro del comitato.

Art. 12
Revisori
dei conti L'Assemblea generale nomina un Revisore dei conti.

Il suo mandato dura due anni e può essere rinnovato.

Il Revisore è coadiuvato da un revisore esterno e hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e la tenuta dei conti dell'Associazione. Essi presentano un rapporto all'assemblea.

Art. 13
Mezzi di
comuni-
cazione L'associazione può dotarsi di un proprio organo di stampa e di siti internet, o ricevere ospitalità su altre pubblicazioni o in altri siti.

Art. 14
Sciogli-
mento Lo scioglimento dell'Associazione può essere votato da un'Assemblea generale straordinaria, convocata espressamente a tale scopo. La decisione di scioglimento è valida se approvata da almeno 2/3 dei soci.

Se il quorum non è raggiunto, una seconda Assemblea potrà decidere lo scioglimento a maggioranza dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l'attivo di Chaba Adozioni sarà attribuito ad altri enti operanti in Thailandia per l'aiuto all'infanzia (enti che beneficiano dell'esenzione fiscale). L'insieme degli incartamenti allestiti da Chaba Adozioni sarà consegnato per custodia all'autorità cantonale competente al momento dell'adozione (art. 19 OAdoz).

Art. 15
Entrata in
vigore Lo statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Costitutiva. Per quanto non contemplato dal medesimo, saranno applicabili gli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Costitutiva riunitasi a Camignolo il 15 settembre 2008, modificato il 28 maggio 2009 (art. 2 e 14), il 20 giugno 2016 (art. 10) ed il 13 marzo 2018 (art. 14).

Statuto



**Associazione
CHABA ADOZIONI**